

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere intestatario di un BFP appartenente alla serie M13, n. progressivo: ***77057, emesso in data 2.7.2007, quando era minorenne. Deduce di averne richiesto il rimborso, rifiutato dall'intermediario per l'intervenuta prescrizione. Lamenta di non essere mai stato informato della scadenza e di non aver ricevuto alcuna informazione dall'intermediario successivamente alla stessa.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, eccepisce: a) l'incompetenza *ratione temporis* perché il ricorso atterrebbe a comportamenti posti in essere all'epoca della sottoscrizione del buono, che si pongono al di fuori dell'ambito di cognizione temporale dell'ABF; b) l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* siccome i BFP sono prodotti finanziari emessi per conto di Cassa depositi e prestiti, e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B; c) nel merito, precisa che i buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del compimento del diciottesimo anno di età dell'intestatario, se non in presenza di un provvedimento del giudice tutelare, e che le comunicazioni dei buoni dedicati ai minori vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito ufficiale. Le condizioni di rimborso sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali dell'intermediario. Pertanto, ribadisce l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in ragione di quanto normativamente previsto, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, vanno scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario che, siccome infondate, vanno rigettate.

Quanto all'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, il Collegio rileva che, con riferimento alla domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di rimborso, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato (cfr. Collegio di coordinamento, n. 4656/2022). Nel nostro caso, il rifiuto risale al 27.5.2025, quindi l'eccezione dell'intermediario va rigettata.

Identica sorte per l'eccezione di incompetenza per materia: l'ABF ha da tempo chiarito, con orientamento costante, le ragioni della propria competenza anche con riferimento alle controversie aventi ad oggetto buoni fruttiferi e certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, per le quali si rinvia a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5673 del 2013.

Passando al merito, la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti è infondata e va respinta. Emerge dalla documentazione in atti che sul BFP oggetto di ricorso è stampigliata l'indicazione del numero progressivo ***77057, della serie M13 (riservata ai minori) e la scadenza del 7.3.2014, coincidente con data di compimento della maggiore età del ricorrente.

In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- con riferimento ai BFP intestati a minori di età appartenenti alla serie "**M13**", l'art. 4 del regolamento del prestito prevede che gli stessi "hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. Alla scadenza sono liquidati in linea capitale e interessi.";
- l'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che "i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi";
- la norma transitoria di cui all'art. 10, co. 2 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8;
- con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 5 dicembre 2003 ("Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni"), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato;
- il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"), stabilisce all'art. 23 che "Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile";
- ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108/22, che riprende un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, v. n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Pertanto, la prescrizione è cominciata a decorrere in data 8.3.2014 ed è maturata l'8.3.2024. Il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 19.05.2025 e, quindi, dopo il maturare della prescrizione per la quale il D.M. 17.10.2001 stabilisce che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Il BFP ****134 sottoscritto in data 18.11.2000, appartiene, invece, alla serie CE per la quale il D.M. 30.6.2000 stabilisce che hanno durata di sette o dieci anni; sul retro del titolo è peraltro riportata l'indicazione per cui il termine di prescrizione "*inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità*".

Dai rilievi svolti risulta, pertanto, che la prescrizione è cominciata a decorrere in data 8.3.2014 ed è maturata l'8.3.2024. Il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, il 19.5.2025 e, quindi, in assenza di atti interruttivi, dopo il maturare della prescrizione. Tale conclusione deve essere tenuta ferma nonostante il ricorrente abbia lamentato la violazione degli obblighi contrattuali ad opera dell'intermediario, per non averlo mai informato della scadenza, neppure successivamente al suo maturare.

Sul tema, si è recentemente espresso il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025), il quale, all'esito di un particolareggiato esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è giunto a ritenere che: «La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell'acquisto del BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP». Tale conclusione si fonda principalmente sul dato normativo dell'art. 2935 c.c., tradizionalmente interpretato nel senso che l'ignoranza del termine di prescrizione costituisca solo un ostacolo di fatto, ma non un impedimento giuridico all'esercizio del diritto.

Per quanto tale interpretazione sia stata più volte messa in discussione e a tratti superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, s'intende dare continuità all'orientamento ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro.

L'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario risulta dunque fondata e dev'essere accolta, respingendo così la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti che è stata proposta dalla parte ricorrente.

La parte ricorrente formula altresì domanda risarcitoria fondata sulla dedotta violazione di obblighi informativi in ordine alla quale occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente.

Il Collegio di coordinamento, con la citata decisione n. 11113/2025, ha anche chiarito che la violazione contestata all'intermediario resistente circa l'assenza di una adeguata informazione è riconducibile anzitutto ad una espressa previsione normativa (art. 3 D.M. 19 dicembre 2000; art. 6 D.M. 6 ottobre 2004). Essa, pur potendosi considerare "espressione ed attuazione di quei principi generali di correttezza e buona fede" (così App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388), integra in ogni caso il contenuto del regolamento negoziale ai sensi dell'art. 1374 c.c.

In tale prospettiva, è stata chiarita dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro l'effettiva portata dell'obbligo (normativamente previsto) di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono (insieme al titolo) che deve ritenersi funzionale ad una piena ed effettiva conoscenza delle caratteristiche dell'investimento (già) effettuato e, in definitiva, al (successivo) esercizio dei diritti derivanti dal contratto.

In particolare, si deve ritenere che «l'obbligo dell'intermediario non [sia] limitato e circoscritto al solo momento della conclusione del contratto, ma – finché l'intermediario non vi provvede – [rimanga e perduri] per tutta la durata del rapporto negoziale (i.e., fino alla scadenza del buono) e – è bene precisare – fino al momento in cui il sottoscrittore può esercitare utilmente il proprio diritto. Più chiaramente, qualora non vi abbia provveduto al momento della sottoscrizione del buono, l'intermediario (comunque già inadempiente) è pur sempre tenuto ad adempiere (seppur tardivamente) all'obbligo di fornire al cliente la documentazione contrattuale relativa all'investimento realizzato (i.e. il foglio informativo) fino a quando l'adempimento, per quanto tardivo (i.e. inesatto), possa essere ancora funzionale (utile) al diritto e all'interesse del creditore-sottoscrittore» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Pertanto, la violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, «può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi che è stata contestata dalla parte ricorrente è perdurata sino alla prescrizione del diritto al rimborso del buono, che è intervenuta l'8 marzo 2024, laddove il ricorso è stato presentato il 7 luglio 2025.

Trattandosi di comportamenti dell'intermediario (8 marzo 2024) che non sono «anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso» (7 luglio 2025), deve ritenersi sussistente la competenza (temporale) di questo Arbitro a decidere nel merito anche della domanda risarcitoria della parte ricorrente, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia (sez. I, par. 4).

Sotto un diverso profilo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che «può anche escludersi ogni impedimento ad un pieno esame nel merito connesso con il richiamato provvedimento PS 11287 dell'AGCM, posto che – a differenza di quanto già deciso da questo Collegio – l'Arbitro non “dovrebbe porre a fondamento della [propria] decisione l'accertamento contenuto nel provvedimento amministrativo impugnato” (decisione n. 2460/2023), ma accertare e valutare unicamente le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo incombente sull'intermediario resistente, al momento della sottoscrizione del titolo e sino alla successiva prescrizione del diritto al relativo rimborso» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Nel merito, questo Collegio è, quindi, chiamato a verificare le conseguenze della carenza di una adeguata informazione (anche nel corso del rapporto) imputabile all'intermediario resistente e l'eventuale responsabilità del medesimo intermediario per violazione dell'obbligo più specificamente previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e dall'art. 6, D.M. 6 ottobre 2004) che «rivela la precisa scelta del legislatore di privilegiare la funzione informativa dell'intermediario resistente, ritenuta assorbente anche della possibilità – comunque presente – per il sottoscrittore di recuperare autonomamente tutte le informazioni necessarie ed utili» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Con riferimento al contenuto del foglio informativo, giova rilevare che, indipendentemente dalla possibilità di ravvisare tra le “caratteristiche” dell'investimento o tra i rischi tipici dell'operazione anche i termini entro il quale il diritto al rimborso del buono può essere utilmente esercitato, i fogli informativi prodotti dall'intermediario resistente contengono, in ogni caso, l'espressa e specifica indicazione del termine di prescrizione entro il quale il diritto può essere fatto valere: “Termini di prescrizione: i diritti dei titoli sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo”. Anche per tale ragione, è dunque ragionevole ritenere che, se i sottoscrittori fossero stati informati della scadenza dei buoni fruttiferi acquistati e avessero pertanto conosciuto l'impossibilità di riscuotere le somme oltre il termine consentito dalla legge, avrebbero presumibilmente e probabilmente avanzato richiesta di rimborso, tale essendo il comportamento solitamente assunto o che ci si attenda assuma, in casi analoghi, l'uomo di media diligenza” (App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388).

D'altronde, «lo stato di incertezza che caratterizza il collegamento causale tra la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e art. 6, D.M. 6 ottobre 2004) e il mancato esercizio in tempo utile del diritto al rimborso del buono induce, tuttavia, a ponderare il danno risarcibile a favore del sottoscrittore in ragione della ridotta probabilità dell'effettivo esercizio del diritto conseguente alla omessa informazione da parte dell'intermediario, non potendosi escludere, comunque, a seconda delle specifiche circostanze del caso, il riconoscimento di un risarcimento integrale o pressoché integrale del danno sofferto dal sottoscrittore, qualora l'esercizio del diritto al rimborso possa considerarsi pressoché certo» (sottolineatura aggiunta).

In conclusione, il Collegio aderisce ai seguenti principi di diritto enunciati dal Collegio di coordinamento (dec. n. 11113/2025):

“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.

Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP".

Venendo, quindi, alla valutazione del caso di specie sulla base dei principi sopra evidenziati, a fronte della richiesta del ricorrente diretta al risarcimento dell'intermediario resistente per violazione degli obblighi informativi, il Collegio:

accertata la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 da parte dell'intermediario resistente, che sul punto non ha fornito alcun elemento di prova; ritenuto che la mancata consegna del foglio informativo del buono ha pregiudicato l'interesse e il diritto del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato e così ridotto la probabilità per il sottoscrittore di esercitare il proprio diritto al rimborso in tempo utile; determina in via equitativa l'importo di euro 1.200,00 complessivamente dovuto alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 1.200,00, determinata in via equitativa. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE